



**Associazione Nazionale San Rocco Italia**

## **STATUTO della VEN. ARCHICONFRATERNITA di S. ROCCO**

**Riformato ed Approvato li 30 Giugno 1866  
Sedente la Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX**

**Sotto i gloriosi auspici dell'Eminentissimo e Reverendissimo  
Cardinale Carlo Sacconi del Titolo di S. Maria del Popolo  
Prefetto dell'Economia della S. Congregazione di Propaganda Fide  
PROTETTORE**

**ROMA  
STAMPERIA DELLA SACRA CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE  
AMMINISTRATA DAL SOCIO CAV. PIETRO MARIETTI  
1866**

*scheda a cura di Antonimo Gigantiello e Gian Paolo Vigo - testi dell'Archivio dell'Arciconfraternita*

### **ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAN ROCCO ITALIA**

**Comitato Internazionale Storico-Scientifico per gli Studi su San Rocco e la Storia Medievale**

sede legale: Sarmato (Pc) - sede operativa: Voghera (Pv)

corrispondenza: via Cazzaniga angolo via Palestro - 26100 Cremona / tel.-fax-segreteria: +39 0143 689110

presidenza ☎ +39 338 4338619 📧 gpvigo@tin.it - direzione ☎ +39 333 2341591 📧 paoloasca@virgilio.it

Rivista di studi «**Vita Sancti Rochi**» - Caorso / bollettino informatico: **appunti@sanroccodimontpellier.it**

portale Internet: **www.sanroccodimontpellier.it** - posta elettronica: **sanrocco @ email.it**

*N.B.: alcuni voci sono in italiano ottocentesco: la prima volta che appaiono nel testo, tra parentesi accanto ad esso viene data la loro spiegazione*

## PROEMIO

Non vi ha società la quale non senta il bisogno di essere moderata a leggi sancite dai legittimi Superiori, affinché abbia vita, ordine e sussistenza. Le Congregazioni, le Confraternite e le Corporazioni tutte formano anch'esse una specie di Società e richiegono leggi, e Statuti che abbiano l'approvazione dell'Autorità Ecclesiastica, e valgano a raggiungere lo scopo determinato. Ciò appunto si praticò verso la nostra Archiconfraternita de' SS. Rocco e Martino a contare dalla sua erezione a' tempi di Alessandro VI, che l'anno 1499 per mezzo della Bolla *Cogitantes humanae conditionis* le diede l'approvazione e la facoltà di formarsi i propri Statuti. Questo duplice favore fu poi confermato da Leone X, che l'anno 1514 si piacque di arricchirla d'Indulgenze, come si rileva dalla Bolla "Intenta semper". Venne in seguito innalzata da Paolo IV ad Archiconfraternita, e le fu concesso il diritto di aggregare altre Confraternite. Siffatto diritto fu riconosciuto e sanzionato da Pio IV per mezzo della Bolla *Regimini universatis ecclesiae*, emanata il 28 di Ottobre del 1560 colla giunta di altri privilegi. Gregorio XII, finalmente la volle ricolmare anch'esso di favori il giorno 4 di Gennaro del 1577 colla Bolla "Consubstantialis et costerni", e coll'altra Bolla "Cogitantes" promulgata il giorno seguente. Dei privilegi però, grazie e favori contenuti nelle succitate Bolle s'intendono esclusi quelli, che ora non fossero più in vigore. Ottenuta ch'ebbe la sua approvazione volle innanzi tutto questa nostra Archiconfraternita erigersi a proprio carico una Chiesa presso il Mausoleo di Augusto sulla via Flaminia, e precisamente nel luogo degli Schiavoni che sorge dirimpetto al Tevere. Tratta a perfezione dopo qualche tempo, veniva solennemente consagrada il 3 Aprile 1502 da Carlo Burconio di Parma, Vescovo Vestano, come chiaro emerge dagli antichi statuti.

Essendo poi il fine principale di questa Archiconfraternita l'assistere ai poveri infermi, così fu eretto a fianchi della Chiesa un'Ospedale per i soli Uomini di qualche arte, o mestiere, come Osti, Barchaiuoli, Albergatori, e simili.

Questo pio stabilimento crebbe in appresso per munificenza del Cardinale Antonio Maria Salviati; che vi aggiunse un'altro Ospizio per le Donne, segnatamente partorienti. Per la qual cosa fu di necessità la compilazione di alcune regole per il buon ordine dell'Ospedale, la sua Amministrazione, e l'assistenza agl'infermi, senza che si avessero a smettere le opere di Pietà che dai Fratelli e Sorelle doveano praticare nella Chiesa, e nell'Oratorio. L'anno però 1770 sotto il Primiceriato di

Monsignor Riminaldi, poscia Cardinale, venne detto Ospizio destinato esclusivamente alle Donne partorienti con Breve di Clemente XIV, e poco appresso fu tolta da Leone XII l'Amministrazione all'Archiconfraternita che al presente non ha altra ingerenza che di occuparsi di se stessa, e delle opere di pietà nella sua Chiesa ed Oratorio. Gli statuti dunque che riguardano l'Ospedale, non cadevano più in acconcio, ed aveano bisogno di una piena riforma. Laonde (= *per cui*) il 10 Giugno del 1862 ebbe luogo la Congregazione Generale presieduta da Sua Eccellenza R.ma Monsig. Antonio Ligi Bussi Arcivescovo d'Iconio, Vicegerente, deputato dall'Em.o Signor Cardinal Vicario per ordine della S. Congregazione dei Vescovi Regolari con Ven. Dispaccio del 9 Maggio del 1862. Questi, ricordato ch'ebbe come il 30 di Aprile dell'istesso anno era stata chiusa la Visita Apostolica a nome di Sua Santità PAPA PIO IX, ordinò che gli statuti del Pio sodalizio compilati oltre da due secoli, si riformassero, sì perché non più acconci ai tempi ed alle circostanze, e sì perché era modificato sostanzialmente lo scopo di questa nostra Archiconfraternita, e cadevano fuor di proposito le regole relative all'Ospedale. Ordinò ancora che dietro l'accettazione dell'Em.o Protettore si venisse immediatamente alla nomina di una commissione per la riforma dello Statuto. Il giorno 15 infatti di Settembre dell'istesso anno per ordine ancora dell'Em.o e R.mo Signor Cardinale Carlo Sacconi Protettore si tenne la Congregazione Segreta, e a maggioranza di voti vennero eletti sei Deputati, cioè il P. G. (= *Primicerio Guardiano, vedi Capitoli IV, VI e VII*) Giuseppe Cav. Manzia ed il P. G. Bernardo Dr. Picirilli che rappresentassero la Banca (= *organo amministrativo confraternale, prende nome dall'apposito banco della chiesa confraternale, al quale banco prendevano posto i responsabili del sodalizio*), i Fratelli (= *Confratelli*) Ill.mo e Rev.mo Monsignor Ludovico Iacobini, ed il R.mo D. Nicola Freudiani Parroco per la Congregazione Segreta, l' Ill.mo e R.mo Monsignor Francesco Folicaldi ed il M. R. Professore D. Antonio Canonico Marucchi per la Congregazione Generale: quali sotto la Presidenza dell' Ill.mo e R.mo Monsignor Cesare Prospero Buzj Primicerio insieme col fratello Segretario compilassero i nuovi Statuti che doveano riportare poi la Sanzione della Sagra Congregazione dei Vescovi e Regolari.



## CAPITOLO I.

### Sullo spirito che devono avere i Fratelli della nostra Venerabile Archiconfraternita.

Tutto lo spirito che deve animare la nostra Archiconfraternita si riepiloga in due parole: Amore verso Dio e verso il Prossimo. E quest'amore si ha maggiormente da manifestare nei nostri Fratelli, avendosi scelto a Patrono ed Esemplare il Taumaturgo S. Rocco che in grado eroico avvampò di questo duplice amore; e quando il bisogno lo richiedeva era pronto a recare la pace nelle famiglie e a volare in sollievo degl'infetti dal morbo contagioso, cui prodigava quei servigi, che solo insegna la Carità Cristiana.

Prima cura dunque dei Fratelli sia di onorare Iddio sì internamente che esternamente, procurando il decoro della sua Casa, delle SS. Funzioni e delle pratiche di pietà che ivi hanno luogo. Cercheranno di assistervi per quanto è possibile, con quella modestia che rivela l'intemo (= *intimo*) raccoglimento, sicché il Prossimo ne ritragga edificazione ed esempio.

E perché la Provvidenza volle che il primo di Novembre del 1824 il Sommo Pontefice Leone XII. erigesse nella nostra chiesa la Parrocchia a Gloria di Dio, e a maggior bene delle Anime con la Bolla "Super universam", così è necessario che si osservi quanto segue.

Salvi che siano i diritti dell'Archiconfraternita e del Parroco, entrambi si devono lasciare in libertà, e coadiuvare scambievolmente nell'esercizio del proprio ministero, adoprando quei mezzi che verranno scelti di comune accordo, come già si è praticato da molti anni con pubblica edificazione. Manterranno insieme sempre animate le Istituzioni e Funzioni vigenti, e daranno luogo a quelle giunte o miglioramenti che tornino a maggior vantaggio, escludendo fra di loro qualunque contesa o pretesione.

Verrà assegnato al Parroco un qualche ufficio, perché formi parte della Congregazione Segreta, e col dovuto accordo perori il vero bene della Chiesa e delle Anime.

Affinchè poi Iddio ne ritragga onore e il Prossimo edificazione, è indispensabile di conservare quello spirito di cristiana pietà e di soda virtù, senza la quale riuscirebbe illusoria ogni altra opera.

A raggiungere pertanto siffatto scopo, ciascun Fratello porrà ogni cura a conservar se stesso in grazia di Dio e cercherà di assistere tutti i giorni alla S. Messa, e di frequentare ogni mese i SS. Sacramenti. Farà insieme cogli altri la Comunione generale nelle maggiori Festività, cioè nell'ultima Domenica di Gennaio che si chiude la Missione, nella Festa di S. Giuseppe, nella prima Domenica di Giugno Sacra a Maria SS.ma Mater Divinae Gratiae, nella Festa del nostro Glorioso Patrono S. ROCCO, nella Notte del S. Natale all'Aurora, e nella Festività de' SS. Apostoli Pietro e Paolo. Fuggirà luoghi o persone pericolose, e non ambirà precedenze d'Uffici (= *preminenze di cariche*), mostrandosi umile, rispettoso, ed ubbidiente verso gli Ufficiali (= *titolari di detti uffici*).

Sopra tutto poi si richiede nei Fratelli amore, concordia, e pace: senza di che andrebbe a cadere il nostro Istituto, mentre al contrario si accrescerebbe sempre più secondo l'espressione di S. Girolamo: "*Per concordiam parve res crescunt, per discordiam maximae delibuntur*". Che anzi non merita nome di Cristiano chi porta odio ai compagni, come a ragione afferma Tertulliano: "*Christianus nullius est hostis, et si est, iam non est Christianus*".

Perché poi perseveri questo spirito di soda pietà si daranno ogni anno ai soli Fratelli i SS. Spirituali Esercizi nell'Oratorio a mezz'ora di notte in punto a cominciare dalla

Domenica di Passione fino alla Domenica seguente, e questa Domenica ch'è l'ultima de' SS. Esercizi, avrà luogo nell'Oratorio la S. Comunione, con che si potrà soddisfare al Precetto Pasquale, dopoché con apposita istanza si sarà domandato ed ottenuto all'uopo il Beneplacito Apostolico.

Nelle altre Domeniche fra l'anno si reciterà l'Ufficio di Maria SS.ma nel medesimo Oratorio, e si assisterà poi in Chiesa alla spiegazione del Vangelo, alla Messa, e alla Benedizione col Venerabile (= *reliquia di San Rocco*).

Intorno poi al Prossimo non deve essere aliena dallo spirito de' Fratelli qualunque opera che torni in suo beneficio seguendo tuttavia l'esempio del nostro Santo Patrono si preferirà l'assistenza agl'Infermi nello spirito, e nel corpo, anche in tempo di malattia contagiosa.

L'assistenza in ordine allo spirito consisterà nel visitare gl'Infermi, confortarli a sopportare il male, disporli a ricevere i SS.mi Sacramenti, ed aiutarli al sacrificio della propria vita a Dio che a Sè li chiama. Intorno al corpo non si rifuggirà dall'adoprarsi nelle opere più vili e in tutto ciò che la loro malattia esige.

Passati che siano a miglior vita, si presteranno loro gli ultimi uffici, si pregherà presso il Cadavere, e si porgerà un cristiano conforto ai superstiti di famiglia.

Se l'infermo che implora la nostra assistenza fosse veramente povero, né potesse riceversi all'Ospedale, né venire sussidiato da altro Istituto di Carità, gli si potrà procurare ed anche recare un medico e qualche sussidio in medicinali, in pane e carne, in biancheria, secondo il bisogno. Gli verranno parimenti usate quelle assistenze di già descritte, e se viene a soccombere, potrà il Cadavere associarsi gratuitamente dalla nostra Archiconfraternita.

A questi uffici si presteranno i Fratelli se gl'Infermi sono uomini; se donne, si presteranno le Sorelle di S. Rocco.

E perché in questa pia istituzione vi sia ordine, esattezza e profitto, si compileranno alcune regole particolari da sottoporsi al giudizio della S. Sede, e verrà scelto un Direttore speciale. Siffatto beneficio non si può subito estendere a tutta Roma, ond'è necessario che in sul principio venga circoscritto in qualche parte che può essere la Parrocchia dove sorge l'Archiconfraternita, senza peraltro che si abbia a smettere la risoluzione di esercitarlo nelle Parrocchie limitrofe, e più oltre, quando Iddio benedirà l'opera e si aumenterà il numero dei Fratelli e Sorelle pronti a questa carità eroica, e vi saranno i mezzi opportuni.

Tale assistenza si deve usare verso i nostri Fratelli e Sorelle, anzi si hanno a preferire agli altri negli indicati soccorsi tutte le volte che lo richiegga il bisogno.

Questa sublime carità di assistenza spirituale e corporale non che di rendere gli ultimi uffici ai nostri simili, potrà mettersi in pratica subito che sarà organizzato il regolamento e si troveranno delle Persone che si consacrino a così pietoso ministero.

I soccorsi poi si somministreranno appena rinvenuti i mezzi.

Ottenendosi a tal fine stabili elargizioni o contribuzione di qualche genere, ne avrà del tutto separatamente l'amministrazione il Direttore, sottoposta ogn'anno alla sorveglianza dell'Archiconfraternita coll'esibire un'esatto Rendiconto alla Congregazione Segreta (= *consiglio della Confraternita, che non è aperto a tutti ma solo ai consiglieri*).

## CAPITOLO II.

### Delle feste principali della nostra Venerabile Archiconfraternita.

La Festa principale della nostra Archiconfraternita è quella di S. Rocco.

Sarà dunque sua principale cura che si solennizzi col maggior decoro possibile.

Questa festa deve esser preceduta dalla Novena, e il giorno dell'Assunzione di Maria SS.ma avrà luogo la Processione col Braccio del Santo, che per mezzo di questa pompa (= *occasione di gran festa esterna*) si espone alla pubblica venerazione.

Si riporrà poi il detto Braccio nell'Ottava del Santo con altra devota Funzione.

Dopo questa solennità si abbia uno special riguardo alla Festa di Maria Ss.ma sotto l'invocazione di Madre delle Divine Grazie che si celebra nel giorno in cui si chiude il mese di Maggio nella stessa Chiesa Parrocchiale, ed alla Festa di S. Pietro, cui dovrà precedere la Novena: e tanto in questa festa, che nelle due testè indicate sarebbe desiderabile che avesse luogo la Comunione generale.

Nell'Ottavario si farà la Processione di Penitenza alla quale prenderanno parte tutti i Fratelli e Sorelle con quel fervore dovuto al Principe degli Apostoli ed al suo successore, memori che il nostro Santo Patrono venne da Montpellier Pellegrino alla Tomba di S. Pietro.

La Visita alle Sette Chiese si farà in sacco (= *abito confraternale*), ricevuta antecedentemente la S. Comunione.

Si manifesterà altresì la pietà de' nostri Fratelli nell'Adorazione alle Quarant'Ore e sue Funzioni, colle quali si espone e ripone il SS.mo, e nella Messa propria, e pure nel giorno della Sacra (= *della festa di San Rocco*), nella Settimana Santa, nella Novena di S. Giuseppe, nella Via Crucis, ed in altre Funzioni, e pratiche di pietà, alle quali assisteranno con tutto impegno ed edificazione.

## CAPITOLO III.

### Dell' abito (*confraternale*) dei Fratelli.

L'abito sarà tutto verde come in oggi si costuma, e di merinos non trasparente, cinto ai fianchi da una corda di lana bianca, e vi penderà sospesa la Corona di Maria SS.ma. La mezzetta (= *mantellina*) sarà di saia nera filettata con fettuccia verde, e vi sarà alla parte sinistra lo stemma ovale del nostro Protettore S. Rocco dipinto a colori, e circondato all'intorno da una piccola frangia verde. L'abito sarà in tutti eguale, senza eccettuarci Monsignor Primicerio, e Padri Guardiani. Ciascuno terrà il Collarino nero con fettuccia bianca al di sopra senz'altro ornamento, come oggi appunto si costuma, e avrà le scarpe con fibbie, fuori che nelle Processioni di Penitenza e nella visita delle Sette Chiese, in cui i Fratelli porteranno i Sandali, e una Crocetta in mano.

E' vietato il tener cravatte e corpetti colorati per la deformità che ne risulterebbe apparendo al di sopra del Collo, e per l'istessa ragione non dovranno apparire al di sotto del sacco, calzoni lunghi di qualsiasi colore, e le calze dovranno essere assolutamente nere.

Allorché il Candidato (= *nuovo iscritto che fa la Vestizione*) farà l'ingresso nel nostro Oratorio procurerà di essere in abito nero o in altro decente, sempre però avrà le scarpe come sopra.

## CAPITOLO IV.

### Del numero degli Officiali (= consiglieri-gestori).

La nostra Archiconfraternita avrà un numero discreto di Officiali. Quando si verrà alla scelta dei medesimi non solo si deve por mente alla loro maggiore attività e zelo nel servizio del Culto, ma ancora all'abilità ed onoratezza per l'esercizio delle rispettive cariche. Vi sarà pertanto un Em.o Cardinale Protettore, un Primicerio Prelato della Romana Curia, e Cinque Guardiani, il primo de' quali: Principe; il secondo: Nobile o Cavaliere; il terzo: Togato (= giudice o avvocato); il quarto: Civile (= non nobile tuttavia di professione superiore -vedi Cap. VII-), il quinto: Artista o Capo di Bottega.

Inoltre un Segretario, dodici Consiglieri, due Maestri de' Novizi, un Provveditore di Chiesa, e un'altro de' morti, un Deputato (= delegato) della Via Crucis, due Deputati del SS.mo Viatico, un Archivista, due Sindaci, due Fabbri, quattro Infermieri, e due Pacieri. Questi Officiali costituiranno la Congregazione Segreta, e le loro attribuzioni verranno in appresso dichiarate. Seguiranno i Provvigionati (= consiglieri-funzionari provvisti di un fondo per l'esercizio delle loro funzioni), cioè un Procuratore, un Notaro, un Computista, un Architetto ed un Esattore.

Tutti, sempre però con voti segreti dovranno essere eletti, confermati, esclusi dalla Congregazione Segreta e Generale, o dalla Banca (= organo amministrativo della Confraternita), secondo la qualità degli Officiali, ed a forma di quanto altro verrà stabilito, e prescritto nei rispettivi Articoli.

## CAPITOLO V.

### Dell'Em.o Cardinale Protettore.

Tutte le Congregazioni costituiscono un Corpo morale, la cui parte più nobile è senza dubbio il Capo. La nostra Archiconfraternita eretta com'è sulle norme delle altre, ha bisogno anch'essa di un Capo, cioè di un Superiore da cui specialmente dipenda il buon ordine e l'osservanza dei regolamenti. E perché negli altri Pii Istituti si vuole avere a Capo un Cardinale col titolo di Protettore, affinché si occupi di proteggere, difendere ed aiutare il Luogo Pio ad Esso affidato, così è indispensabile che la nostra Archiconfraternita abbia un Cardinale Protettore, che colla sua Autorità procuri che sieno regolarmente praticati i nostri Statuti e che in circostanza tolga (= tenga, prenda) le difese e la protezione della nostra Archiconfraternita.

Prima della sua Elezione pertanto si reciterà l'Ufficio dei Defonti, e si dirà nella nostra Chiesa una Messa solenne in Suffragio del precedente Protettore. Si convocherà poi la Congregazione Generale in un giorno da stabilirsi per Monsignor Primicerio e PP. Guardiani, indicandosi nell'invito che si farà tenere ai fratelli, la causa dell'Adunanza. Convenuti che sieno, Monsignor Primicerio, ed in mancanza il primo P. Guardiano ivi presente esporrà alla piena Congregazione il motivo gravissimo, onde si è radunata, e spiegherà il modo da tenersi che è il seguente.

Si darà a ciascun fratello presente una scheda in bianco, su cui il medesimo segnerà il nome del Cardinale, che in coscienza crede atto all'Ufficio.

Il Maestro de' Novizi raccoglierà le Schede che si presenteranno a Monsignor Primicerio, il quale vedute se sieno in numero le aprirà, e leggerà in ciascuna il nome

del Cardinale notato, che il Fratello Segretario verrà registrando per conoscere il numero de' Voti. Fatto ciò si sceglieranno tre Cardinali che avranno riportato più voti, e segnato in tre Bollettini il Loro Nome verranno imbussolati, ed il sortito (=l'estratto) sarà l'eletto Protettore a vita tanto della nostra Archiconfraternita, quanto di tutte le aggregate. Non si esclude però che le aggregate possono avere nelle loro Città o Terre altro Protettore Ecclesiastico a vita e a tempo, ma s'intende che per gli affari da trattarsi in Roma dovranno sempre riconoscere il Protettore Cardinale della nostra Archiconfraternita. Sarà cura di Monsignor Primicerio e de' PP. Guardiani di ossequiare il nuovo eletto Protettore pregandolo di accettare l'incarico, che il tutto ridonda in servizio di Dio, ed in bene dell'Istituto. Se per casi difficili, o per necessità è forza sentire l'Oracolo (= *responso*) di Sua Santità, si deve ricorrere al Cardinale Protettore, e non ad altri, affinché ne prenda tutto l'impegno e tratti l'affare e lo concluda. Come capo dell'Archiconfraternita conviene che ne conosca a fondo lo stato, e però ogn'anno glie ne sarà dato ragguaglio pregandolo d'intervenire qualche volta nella nostra Congregazione, in cui avrà facoltà di dare due voti. In caso che il Cardinale Protettore si allontanasse per lungo tempo da Roma si pregherà che si degni sostituire un'altro Em.o che fino al suo ritorno ne sostenga le veci.

## **CAPITOLO VI. Del Primicerio.**

Il Primicerio terrà il primo luogo nell'Archiconfraternita, e sarà un Prelato della Romana Curia. E' suo officio d'invigilare su tutto che riguarda l'Amministrazione dell'Archiconfraternita, e avrà due Voti nelle Congregazioni, se non è presente l'Em.o Protettore. Avrà la facoltà d'intimare (= *convocare*) le Congregazioni tanto Segrete che Generali. La sua Elezione si farà dalla Congregazione Segreta e Generale previo intimo (= *convocazione*) del nostro Mandatario (= *notificatore degli atti della confraternita*). Riunito che sia il Congresso dei Superiori insieme col Segretario si nomineranno tre Prelati. Compiuta la terna (= *tris di nomi*) e convocata la Congregazione Generale si porranno sul banco, che sta avanti i Superiori, tre Bussoli, in ognuno dei quali sarà posto il nome di uno dei Prelati. Quindi il più degno dei PP. Guardiani, e tutti gli altri Fratelli l'uno dopo l'altro, come verranno chiamati dal Segretario, giunti che siano al banco, passeranno la mano sopra i tre Bussoli e faranno cadere il Voto in quello dove sta scritto il nome del soggetto, che estimeranno più a proposito per l'Archiconfraternita. Fatto lo scrutinio se vi ha parità di voti, si dovrà scrivere ciascun nome in un bollettino, perché la sorte decida dell'Eletto. Siffatta elezione gli verrà comunicata da due Superiori col Segretario, che nel caso di accettazione prenderanno i concerti (= *accordi*) per il Possesso (= *rito, tempo e modo di insediamento*) secondo il consueto. Il suo Officio durerà quattro anni e potrà essere riconfermato dalla Congregazione Segreta.

## **CAPITOLO VII. Dei Guardiani.**

Oltre il Primicerio che è il Capo, vi sono ancora i PP. Guardiani, i quali coopereranno con il medesimo pel buon andamento ed Amministrazione dell'Archiconfraternita, ed in sua assenza ne faranno le veci.

Il primo di questi sarà un Principe, il secondo un Cavaliere o Prelato inferiore, il terzo un Togato o Sacerdote ovvero uno appartenente alle Classi della Curia, il quarto sarà di condizione Civile, e potrà scegliersi fra gl'Impiegati Camerali (= *della Camera Apostolica*) esclusi quelli di qualifica inferiore, ed anche fra i Possidenti e Negozianti e fra gli addetti alle Accademie e Nobili Collegi, il quinto sarà un Artista padrone di Bottega.

Spetterà ad essi con Monsignor Primicerio di fare intimare le Congregazioni Segrete, e Generali, e le Processioni, e Funzioni straordinarie in casi urgenti.

Il primo Guardiano soprintenderà col Primicerio all'Amministrativo; il secondo alla Provveditoria di Chiesa, il terzo avrà cura degli affari legali, e dell'Archivio; il quarto soprintenderà al Computista ed al Provveditore dei Morti; il quinto presiederà alle fabbriche ed agli altri fondi.

In ogni trimestre uno di essi sarà Governatore di Oratorio ad eccezione del Guardiano Principe. Verranno eletti come si è prescritto nel Capitolo VI. ed il Loro officio durerà tre anni, e potranno essere riconfermati dalla Congregazione Segreta per un altro solo Triennio. Presiedendo anche separatamente ad una qualche Funzione avranno facoltà di sospendere dall'uso del Sacco quei Fratelli che saranno insubordinati, cioè che non rispetteranno i Superiori maggiori o le cariche di azienda (= *gestionali dell'ente*). Eseguita che sia la sospensione non potranno più riabilitare il sospeso, senza riferire l'accaduto alla Congregazione Segreta, la quale prenderà quelle determinazioni che crederà opportune.

Entrando i medesimi in Coro, la Fratellanza tutta si alzerà in piedi in segno di rispetto: e dopo che il Superiore sarà stato accompagnato dai Fratelli Maestri de' Novizi al suo posto, dandosi il segno con il Campanello, sederanno. Si praticherà altrettanto quando si canteranno le Lezioni dai Guardiani.

## **CAPITOLO VIII. Del Segretario.**

Il Segretario, il cui Officio è di grande importanza, dovrà essere presente tanto ai Congressi, quanto alle Congregazioni Segrete e Generali che saranno dalla Banca ordinate. Scriverà tutti i Decreti e le risoluzioni che si faranno, e il tutto registrerà con precisione e chiarezza nel Libro dei Decreti che si tiene a tale oggetto apponendovi il giorno che avranno luogo dette Congregazioni con i nomi e cognomi dei Fratelli che v'interverranno. Che se in qualche Congregazione il Segretario mancasse, Monsignor Primicerio ed in sua assenza i PP. Guardiani commetteranno ad un Officiale (= *consigliere*) di Congregazione Segreta di assumerne le veci notando in un foglio quanto verrà risoluto e decretato. Consegnerà poi detto foglio al Segretario, affinché lo riporti nel suo Libro.

Scriverà parimenti le lettere missive che occorreranno, chiudendole con il piccolo Sigillo dell'Archiconfraternita. Spedirà le aggregazioni delle Compagnie estranee, e

ne terrà registro a parte. Finalmente descriverà tutto ciò che accadrà di rilievo e d'importante, segnandolo giorno per giorno colla maggiore diligenza possibile. E' suo officio di recarsi dall'Em.o Protettore, e da Monsignor Primicerio, e in loro assenza dai due PP. Guardiani per prendere gli ordini d'intimare le Congregazioni. La sua scelta si farà dalla Congregazione Segreta, ed il suo Officio durerà tre anni, e potrà essere riconfermato tante volte, quante parrà alla detta Congregazione.

### **CAPITOLO IX. Dei Consiglieri.**

L'officio dei Consiglieri è di coadiuvare coi loro lumi e consigli i Superiori, affinché procurino il maggior bene della nostra Archiconfraternita, e saranno dodici. Potranno essere chiamati separatamente quando i Superiori lo crederanno. Verrà scelto fra Essi in ogni tre mesi il Vicario. L'officio durerà un'anno e potranno essere confermati dalla Banca che li avrà scelti.

### **CAPITOLO X. Dei Maestri de' Novizi.**

Due sono i Maestri de' Novizi. Sarà a loro cura d'istruire con carità e dolcezza i Fratelli Novizi in ciò che dovranno fare tanto in ordine ai pii Esercizi, quanto ad ogni altra cosa relativa all'Archiconfraternita, affinché in appresso divengano abili al governo della medesima. E' necessario però che ad un officio così delicato si scelgano Fratelli di specchiata saviezza e di giusta età i quali conoscano appieno le regole della nostra Archiconfraternita. Avranno la direzione dei Fratelli nelle Funzioni tanto di Chiesa che dell'Oratorio, destinandoli con discernimento, specialmente nelle ore che si faranno innanzi al SS.mo Sacramento in forma di Quarant'Ore. Solo ad Essi apparterrà di presentare alla Banca le suppliche dei Postulanti per essere ammessi fra i nostri Fratelli. Dovranno pure dietro l'ordine della Congregazione Segreta porre allo Specchio (= *albo delle pubbliche comunicazioni della confraternita*) i detti Postulanti, indicandone il nome, cognome, e professione, e prenderne esattamente conto sì intorno alla condizione, che alle qualità morali religiose e politiche. Allorché dopo un mese che vennero segnati nello Specchio saranno stati ammessi dalla Congregazione Segreta, è loro Officio d'introdurli, e di accompagnarli all'Altare per compiere il consueto atto d'ingresso. Raccoglieranno i Voti, nelle Congregazioni. Sotto l'assistenza e la dipendenza del P.G. Governatore insieme col Segretario, e coi Provveditori compileranno la lista degli Officiali d'Oratorio in ogni trimestre, spettando al Fratello Provveditore di Chiesa la scelta dei Vestiari, e quella dei Sagrestani nei primi tre trimestri, essendo in diritto del Fr. Provveditore de' morti la scelta dei medesimi Sagrestani nel quarto trimestre.

Conserveranno con diligenza il Catalogo dei Fratelli ed il libro di frequenza, segnando scrupolosamente i nomi di quei Fratelli che interverranno alle Funzioni. Faranno il ristretto (= *la conta*) delle puntature (= *segnacoli inseriti sull'apposito tabellone-elenco dei presenti*) alla presenza di un Guardiano e del Segretario. Nella loro assenza precaria

verranno suppliti dai Fratelli più degni di Congregazione Segreta. Il loro officio è di due anni, e potranno essere riconfermati dalla Banca per altrettanto tempo se così le piacerà,

## CAPITOLO XI. Del Provveditore di Chiesa.

Tra gli Uffici più gelosi di Chiesa e di Oratorio è quello di Provveditore, a cui si deve scegliere chi è animato di vero zelo per la Gloria di Dio. A lui è affidata la Custodia dei Vasi e dei Sacri Arredi della nostra Chiesa.

Il dì, pertanto, che prenderà possesso della sua Carica, gli si farà la consegna di tutta la cera esistente nella Provveditoria, di tutte le sacre Suppellettili, e di tutti i Sacchi e Mezzette del Vestiario (= *guardaroba*), e di tutti i Cassetti non concessi (= *stipetti della sagrestia messi a disposizione per riporvi gli effetti personali dei confratelli*), alla presenza del P. Guardiano soprintendente al Culto, e del Fr. Segretario. Questa consegna verrà descritta in un foglio che il nuovo Provveditore sottoscriverà in duplice copia, l'una delle quali verrà conservata in Archivio. E' suo debito di provvedere ciò che necessita per il Divino Servizio e per le sacre Funzioni, e di attendere che si provvegga alla nettezza, e che nulla manchi al decoro della Casa di Dio. Dovrà esigere il denaro che si ritrarrà dalla concessione dei Cassetti del vestiario, dagli ingressi de' nuovi Fratelli, e dall'elemosine ordinarie e straordinarie. Registrerà quell'entrate in un libro d'Introito e d'Esito a contanti (= *Entrate e Uscite in denaro*) che terrà presso di sé citandone la provenienza ed il nome del Benefattore. Terrà pure un'altro Libro d'Introito e d'Esito a Cera, in cui registrerà la Cera ricevuta e consumata, e provveduta dal Cerarolo, dal quale non potrà prenderne alcuna quantità a nome della nostra Archiconfraternita senza un biglietto sottoscritto dal Guardiano soprintendente al Culto, e senza che vi sia espresso il quantitativo.

Renderà conto della sua Amministrazione ogni trimestre. Questi suoi Rendiconti presentati e letti nella Congregazione Segreta s'inverranno per mezzo del Segretario ai Fratelli Sindaci per l'opportuna revisione, e ritornati alla Congregazione col sindacato (= *valutazione dell'atto compiuto*), e trovati regolati, si ordinerà il deposito o il rimborso.

Sarà in sua facoltà con i Fratelli Maestri dei Novizi di destinare i Fratelli nella solenne Processione del Nostro Protettore S. Rocco, Quarant'ore, Sepolcro, e Processioni di Penitenza. In tutte le Feste di Chiesa, di Oratorio, di Possessi (= *prese di possesso, insediamenti in carica*), di Processioni, e di ogni altra Funzione provvederà quanto può occorrere per la Paratura (= *addobbi*), per gli Altari, per la Sagrestia, sempre d'accordo però col Guardiano sopraddetto, e inviterà i Sacerdoti per le Messe cantate e lette, i Ministri, e gl'Inservienti necessari, affinché tutto riesca con decoro e convenienza.

E perché questa azienda è tutta a suo carico e in conseguenza gravosa, così gli sarà lecito di scegliersi ad arbitrio un'altro Fratello di sua piena fiducia, che verrà riconosciuto per Sotto-Provveditore. La Congregazione per altro, i Superiori, i Ministri riconosceranno sempre il solo Provveditore, toccando a lui di render conto dell'Amministrazione della sua carica. Non potrà dare in prestito qualunque oggetto senza speciale permesso in iscritto di due Superiori. Quest'officio durerà due anni, e potrà essere riconfermato dalla Banca per un'altro anno.

## CAPITOLO XII. Del Provveditore de' Morti.

Il Provveditore de' Morti destinato per le associazioni (= *sepulture*) dei Cadaveri terrà in consegna ciò che riguarda tale incarico, osservandosi la stessa norma che nel Capitolo precedente è stata prescritta per il Provveditore di Chiesa.

Avrà anch'esso un Libro d'Introito ed Esito sì a cera che a contanti per renderne poi esatto discarico (= *prospetto*) in Congregazione Segreta ogni trimestre. Vi unirà i documenti i quali in ispecie conterranno il nome e cognome di Coloro che hanno elargito elemosine nell'Ottavario de' Morti sì in denaro che in Cera, nonchè il ritratto (= *quantitativo questuato*) delle Bussole distribuite. Tal rendiconto verrà passato dai Fratelli Sindaci colle loro osservazioni al Fratello Segretario che lo presenterà alla Congregazione Segreta per essere approvato come si è detto nel precedente Capitolo. Dovrà poi il suddetto Provveditore consegnare a quello di Chiesa i residui della cera che saranno nelle dispense (= *le candele immagazzinate, avanzate dopo i funerali, visto che in molti casi, per il servizio funebre i parenti del defunto facevano un'oblazione in natura, offrendo appunto candele*) delle associazioni, ritirandone ricevuta per inserirla nel rendiconto annuale.

Al medesimo non solo appartengono le associazioni ma ancora l'esequie e tutto ciò che riguarda qualsiasi Funzione. Invigilerà pertanto perché i Fratelli nelle associazioni precedano a due a due con compostezza e devozione, né abbiano a discorrere con quelli in ispecie di altra fila, e che al segno di fermarsi o di andare siano docili e obbedienti. Potrà scegliersi un Sotto-Provveditore, come si è detto nel passato Capitolo XI. Destinerà i Fratelli che porteranno la Bara e le torcie intorno alla medesima, e porrà allo stendardino (= *labaro funebre*) i Fratelli Sagrestani, e consegnerà lo Statuto (\*) ad un Ufficiale di Segreta (= *consigliere*) per ordine di Tabella (*elenco/turnazione di carica, come descritto nei capitoli precedenti*). Quando per il numeroso concorso dei Fratelli sarà costretto a prendere degli aiuti oltre il suo Sotto-Provveditore, inviterà innanzi tutto il Fratello Provveditore di Chiesa, al quale intervenga o no, spetta la dispensa (= *distribuzione*) della Cera in ogni funzione mortuaria; in secondo luogo il più anziano dei Fratelli Maestri de' Novizi; in terzo luogo l'altro; e finalmente il più degno dei Fratelli di Segreta dopo però la destinazione dei tre che debbono portare e accompagnare lo Statuto. Sarà sua cura di ordinare e disporre il tutto in tali Funzioni.

Avendo luogo nella nostra Chiesa qualche funerale, apparterrà (= *spetterà*) al medesimo (*Provveditore dei Morti*) lo scegliere e l'invitare il Celebrante col Diacono, e Suddiacono, giacche la scelta dei Ministri inferiori (= *ministranti d'altare ed altri addetti*) spetterà ai Fratelli Maestri dei Novizi. Nel destino avrà riguardo ai Fratelli di Congregazione Segreta (= *nello scegliere i celebranti terrà conto delle indicazioni ricevute dai consiglieri*). Si ordina, in oltre, che nella distribuzione della Cera abbia parimenti riguardo ai Superiori e Sagrestano, che se intervengono dovranno avere una candela di più dei Fratelli (\*\*). Niuno avrà ardire di contrariarlo o di contraddirgli, ma tutti dipendano dal suo cenno; e se in ciò accadrà mancanza, lo riferisca ai Superiori.

Accompagnandosi i Cadaveri con qualche altra Archiconfraternita, prenderà sempre l'ultimo luogo (= *l'ultimo posto del corteo funebre*); e quando il Provveditore dell'altra ripugnasse (= *non volesse vedere il nostro Provveditore nella posizione più infima*), non insista,

e accetti il luogo cedutogli (= *ossia prenda il posto migliore passatogli, senza perder tempo a discutere in atteggiamento che può facilmente far trapelare falsa modestia ed ostentazione*).

Non gli sarà lecito di prestare qualunque oggetto della nostra Archiconfraternita senza la permissione in iscritto di due Superiori, e mancando ad alcuno di questi articoli (= *oggetti prestati*), potrà venir sospeso a giudizio della Banca dall'esercizio della sua carica, o esserne anche privato.

Il suo Ufficio durerà due anni, e potrà essere riconfermato dalla Banca per altrettanto tempo, se lo crederà opportuno.

(\*) *nelle località dove c'erano numerose confraternite, l'ordine di precedenza veniva significato recando in processione anche una copia dello statuto; il messaggio che si intendeva dare era che si doveva cedere il passo all'associazione di più antica fondazione, la data della quale veniva appunto attestata dalla rispettiva Regola; quest'ultima simboleggiava anche la "regola di vita" alla luce del Vangelo, che confratello aveva praticato fino alla morte*

(\*\*) *ai partecipanti alle esequie (chiesa funeraria, celebrante/i, ecc.) veniva fatta (tra l'altro) una elargizione in candele, di dimensioni proporzionate alla carica ed al servizio prestato*

### **CAPITOLO XIII.**

#### **Del Deputato della Via Crucis.**

L'ufficio (= *compito*) del Deputato della Via Crucis consiste nel dirigere la Congregazione delle Sorelle (= *sezione femminile della Confraternita*), e nell'amministrare la rendita (= *i frutti del fondo delle relative offerte*) di quest'Opera Pia (= *pia unione formata dalle consorelle e dalle oblazioni derivanti dalle opere buone che compiono*). A lui appartiene l'intimare le Congregazioni, il presiedere all'elezione delle cariche delle Sorelle, non che l'aver cura dell'elemosine per il pio esercizio (= *elemosine raccolte per far celebrare il devoto rito della Via Crucis*), che ricevute da un particolare Esattore saranno versate nelle sue mani. Alla fine dell'anno presenterà il Rendiconto dell'Introito e dell'Esito alla Congregazione Segreta, e rettificato (= *riveduto*) che sia dalla medesima se ne darà l'approvazione.

Sarà più conveniente che a quest'ufficio si prescelga un Sacerdote, il quale durerà nella carica un'anno, e potrà essere confermato quante volte piacerà ai Superiori.

### **CAPITOLO XIV.**

#### **Dei Deputati del SS.mo Viatico.**

I Deputati del SS.mo Viatico saranno due Fratelli di civil condizione (= *laici*), e si preferiranno quei che dimorano nella nostra Parrocchia. Sarà loro cura di portarsi dal Parroco a sentire il giorno e l'ora destinata per le Comunioni solenni.

Intimeranno i Fratelli con biglietto (= *per invito scritto*) per mezzo del nostro Mandatario pregandoli ad intervenire ad opera così santa. In tale funzione (= *veste*) solo (= *dovranno pensare esclusivamente*) destineranno i Fratelli all'aste (= *a sorreggere le aste*) del Baldacchino ed a tutto l'occorrente (= *a tutto ciò che è liturgicamente necessario*), studiandosi di procurare la modestia ed il dovuto raccoglimento. Il loro Ufficio durerà un'anno, e potranno essere riconfermati a piacere de' Superiori.

## **CAPITOLO XV. Dell'Archivista.**

Sarà obbligo dell'Archivista il conservare nel luogo destinato i libri e carte spettanti alla nostra Archiconfraternita, e di tenere l'indice delle medesime. Non potrà estrarre libri, documenti e scritture di alcuna sorte, darne copia, o rilasciare qualsivoglia certificato senza l'ordine in iscritto della Congregazione Segreta o di due Superiori, uno dei quali dovrà essere il P. G. Togato. E ciò sotto pena di essere esentato ed anche cancellato dall'Albo de' nostri Fratelli a prudente arbitrio della Congregazione Segreta oltre il risarcimento dei danni che potesse recare.

Il suo ufficio durerà un' anno, e potrà essere riconfermato d'anno in anno, e così tutti i successivi ufficiali,

## **CAPITOLO XVI. Dei Sindaci.**

Due saranno i Sindaci che devono invigilare sopra il Computista perché tenga in corrente (= *aggiornata*) la Scrittura (= *contabilità*) col Conto di Cassa e suoi rispettivi conti, eperchè ogni anno, e precisamente nel mese di Febbraio, esibisca lo stato attivo e passivo della nostra Archiconfraternita. Vidimeranno i conti presentati dai Provveditori tanto a Cera, quanto a Contanti, e riscontrate le somme, e fatti i conti, riporteranno il debito o il credito che risulterà da ogni conto. Dopo ciò esamineranno le giustificazioni per isfogo (= *man mano che vengono presi in considerazione*) dei pagamenti eseguiti; e nella prima Congregazione Segreta referiranno a quanto ascende il debito, o il credito di ogni Officiale (= *consiglio*) o Ministro (= *servizio*).

## **CAPITOLO XVII.**

### **Dei Fabbricieri** (= *gestori delle strutture e del patrimonio immobiliare*).

Due parimenti saranno i Fratelli Fabbricieri. Ad essi apparterrà il visitare le case e i fondi (= *beni immobili*) della nostra Archiconfraternita, e riconoscerne lo stato. Accompagneranno il P. Guardiano Artista, tutte le volte che questi lo crederà, alla visita di detti locali. Avvertiti dall'Esattore o dagl'Inquilini del bisogno di qualche acconcime (= *sistemazione/manutenzione*), si recheranno di persona a verificarlo. Trattandosi di acconcimi soliti ed usuali, ne daranno l'esatta particolare nota al P. G. Artista, ed avutane dal medesimo in iscritto la facoltà di farli, spediranno l'opportuno biglietto agli Artisti (= *artigiani*) perché li eseguiscono. Se poi gli acconcimi non fossero quelli di necessità e di uso, e sorpassassero nella spesa la facoltà del P.G. Artista, in tal caso rimetteranno ad essi la loro relazione in iscritto, rilevandone la natura, il bisogno e la spesa che potrà occorrervi. Da lui se ne farà proposta alla Congregazione Segreta, cui spetta il determinare quanto stimerà conveniente.

Dovranno i Fratelli Fabbricieri visitare, riconoscere, ed osservare di tempo in tempo il lavoro ordinato, affinché si eseguisca con accuratezza, solidità, e col maggiore risparmio possibile.

Se il lavoro è di tale urgenza, che il differirlo torni a maggior dispendio del Luogo Pio (*ossia dell'Arciconfraternita di San Rocco*), sono i Fabbricieri autorizzati ad ordinarlo sul momento, purché la spesa non oltrepassi i cinque scudi, e ne terranno avvertito al più presto il P.G. Artista per riportarne l'approvazione.

Il Fratello Computista munirà i Fabbricieri di una nota delle case e dei locali della nostra Archiconfraternita con le precise ubicazioni; qual Nota al cessare del loro Ufficio daranno in consegna ai nuovi eletti Fratelli Fabbricieri alla presenza del Fratello Computista.

Sarà in obbligo dei medesimi il prevenire gli Artisti che non saranno pagate quelle partite di lavori che non siano designate nei biglietti che loro si rilasceranno o che non verranno eseguite secondo l'ordinazione espressa nei medesimi biglietti, non che di presentare loro i conti per essere pagati alla fine di ciascun trimestre. Finalmente dovranno riconoscere, esaminare e confrontare tutti i Conti degli Artisti, e darne il parere.

### **CAPITOLO XVIII. Degl' Infermieri.**

Sarà officio di questi di visitare i Fratelli infermi, inteso che ne abbiano la notizia, e trovandoli bisognosi, ne riferiranno lo stato a due Superiori, i quali ordineranno che gli venga somministrato un qualche caritatevole Sussidio, come si pratica dagli altri Sodalizi. Saranno quattro, e si procurerà che vi sia almeno un Sacerdote, affinché col zelo del suo Ministero possa consolare l'ammalato, esortandolo specialmente ad avere nella sua infermità la virtù della pazienza.

### **CAPITOLO XIX. Dei Pacieri.**

Due saranno i Fratelli Pacieri. Apparterrà a questi il sedare qualunque discordia possa insorgere tra i Fratelli, usando modi e preghiere atte a calmare e ad estinguere ogni dissensione (= *disaccordo o contestazione*), e se conoscessero di non riuscirvi, ricorreranno ai Superiori, affinché questi, usando di loro Autorità, possano adoperare quei modi e quei mezzi che crederanno più opportuni al bramato fine, a misura sempre delle circostanze.

### **CAPITOLO XX. Del Procuratore.**

Il Procuratore verrà scelto tra i Fratelli che se non v'è chi posseda la necessaria abilità, potrà scegliersi anche fuori, purché l'estraneo prima di assumere l'incarico si iscriva e faccia il consueto ingresso nella nostra Archiconfraternita.

L'elezione si farà dalla Congregazione Segreta, premesso prima il Congresso (= *riunione*) della Banca per proporre alla medesima tre Candidati. Di questi si farà la scelta per ballottazione (= *ballottaggio*) a maggioranza di Voti, dovendo l'eletto averne almeno uno di più della metà; e non accadendo l'elezione in alcuno de' prescelti per

mancanza di suffragi, si progetterà dalla Banca un'altra terna, trascrivendosi il tutto dal Fratello Segretario sul Libro delle Congregazioni; qual sistema si dovrà tenere per tutti i Provvisionati senza alcuna eccezione. Il suo Ufficio è a vita, e gli si accorderà un'annuo provvedimento (= *stanziamento in denaro*) a disposizione (= *secondo quanto sarà disposto*) della Congregazione Segreta. Sarà subito soggetto al P. G. Togato che dovrà invigilare la sua condotta e il modo con che tratta gli affari dell'Archiconfraternita.

Sarà presente a tutte le Congregazioni Segrete e Generali, e lasciando (= *mancando*) d'intervenire senza legittima causa, si terrà come una mancanza in Ufficio (= *omissione d'atti d'ufficio*), e ne verrà dalla Banca redarguito. Tornando più volte a fare il medesimo, potrà essere rimosso, secondo che destinerà la Congregazione Segreta. Lo potrà essere vieppiù se per sua colpa e trascuraggine emergesse qualche danno all'Archiconfraternita nelle liti tanto attive che passive. In quest'ultimo caso s'intende anche riservata l'azione dei danni ingiustamente, e colpevolmente cagionati.

In ogni Congregazione o Congresso darà conto di tutte le pendenze dello stato dei giudizi e delle difficoltà incontrate presso i Giudici. Dovrà prestare l'opera con fedeltà ed esattezza in ogni contratto e stipolazione, e generalmente in tutte le cose estragiudiziali. Se nelle cause, o in qualunque vertenza avranno luogo delle spese, queste dovranno anticiparsi dal medesimo Fratello Procuratore che ne verrà poi reintegrato dall'Archiconfraternita.

Abbia un registro separato delle cause attive e passive che gli verrà dato dal Luogo Pio per mezzo del Fratello Computista, e che dovrà esibire ad ogni richiesta dei Superiori. In esso noterà con diligenza gli atti tutti delle pendenze giudiziarie e stragiudiziarie, e le spese occorse, non escluse le più minute. Ogni triennio, e prima ancora se il detto registro fosse tutto scritturato (= *compilato*), dovrà consegnarlo al Fratello Archivista, perché sia posto in Archivio, e ne avrà dal Fratello Computista un'altro nuovo per il medesimo oggetto.

Finalmente consegnerà al detto Fratello Archivista tanto le cause che le vertenze stragiudiziali, tutte le posizioni coi documenti relativi sia in originali sia in copia insieme colle scritture attive e passive, e quanto altro appartenga alle pendenze, affinché sia il tutto depositato in Archivio.

Il Fratello Segretario invigilerà, acciò seguano (= *affinchè si attuino*) le suddette consegne, riferendole nella prima Congregazione.

Sarà obbligato di rinvenire tutte le carte necessarie per l'attivazione delle liti, tanto nei pubblici Archivi, che nei Dicasteri, e in qualsivoglia altro luogo senza poter pretendere che la sola spesa viva che avesse sostenuto per copia d'Istromento (= *atto*) e di altre carte occorrenti.

Delle tasse (= *oneri*) che potessero aver luogo (= *derivare*) nelle cause vinte (= *perse*), dovrà prelevarsi, in reintegro (= *come indennizzo*) dell'Archiconfraternita, ciò che (*il Procuratore*) avrà speso, improntato (= *preparato*) o somministrato (*per portare a termine la causa, anche se poi questa non ha avuto buon esito*).

Intervenendo nelle Congregazioni manifesterà liberamente la sua opinione, su cui possa interloquire, ma non darà il voto essendo provvisionato (= *come prevederà, circa un secolo dopo, il vigente Codice Civile, gli amministratori non possono votare gli atti del loro operato*).

Esibirà ogni trimestre il conto delle spese vive al P. G. Togato, e col visto del medesimo verrà portato dal Fratello Segretario in Congregazione Segreta che dovrà

ordinare il rimborso.

Non avrà mai diritto alle Funzioni (= *retribuzione per prestazioni professionali*) per qualunque causa anche straordinaria e straordinarissima che avesse sostenuto per l'Archiconfraternita, qualunque sia l'esito della medesima causa, ricevendo dall'istessa Archiconfraternita in luogo di esse, il suo annuo Onorario.

Quando avrà ricevuto danaro in conto (= *a titolo di anticipo*) non potrà averne degli altri se prima non giustifichi l'uso che ne avrà fatto. Nel caso di remozione dall'Ufficio restituirà tutte le carte, documenti, posizioni, difese, e tutt'altro che si appartenga alla nostra Archiconfraternita, non che il registro, e ciò senza il minimo indugio, né potrà portar reclamo avanti alcun Giudice o Tribunale.

Potrà bensì fare de' fogli di riflessione, e sottoporli a Monsignor Primicerio e PP. Guardiani, i quali trovandoli ragionevoli potranno proporli in Congregazione Segreta per quelle misure che crederanno prendere. Ove la remozione (= *rimozione dalla carica, non ostanti gli esposti presentati dal Procuratore ai responsabili confraternali*) sia riconfermata non potrà aver luogo altro reclamo, perché queste sono le condizioni ond'esso Procuratore assume un tale incarico.

## **CAPITOLO XXI.**

### **Del Notaio, sua elezione ed Ufficio.**

Riconoscendosi necessario per servizio della nostra Archiconfraternita un Notaio, il quale debba rogare tutti gli atti ed Istromenti che avessero a stipolarsi per gl'interessi tanto attivi, che passivi della medesima, perciò vogliamo che da Monsignor Primicerio e PP. Guardiani si propongano in Congregazione Segreta tre soggetti attualmente esercenti una tal Professione, dando sempre nella nomina la preferenza a quei, che si trovassero già Fratelli, e mandandoli tutti e tre a partito mediante il Bussolo (= *votazione*). Quello che venga eletto (il quale abbia conseguita maggioranza di voti), quantunque debba eleggersi senza limitazione di tempo, la Congregazione Segreta abbia facoltà nondimeno di rimuoverlo, quando lo credesse necessario ed opportuno. La medesima Congregazione Segreta gli assegnerà l'annuo onorario a condizione però che debba esso fare i Rogiti di tutti gl'Istromenti appartenenti alla nostra Confraternita senza pretendere emolumento veruno (eccettuate sempre copie, e Tassa d'Archivio) e dare gratis la Copia pubblica dei suddetti Istromenti per collocarla nel nostro Archivio.

## **CAPITOLO XXII.**

### **Del Computista.**

Si eleggerà il Computista come si è detto del Procuratore. Intimato, dovrà intervenire alle Congregazioni e Congressi. Terrà la scrittura esatta e in corrente (= *aggiornata*) col rispettivo Libro Maestro (= *mastro*), e porrà le giustificazioni (= *pezze giustificative*) ciascuna nella sua filza (= *categoria*).

Riceverà dal Sagrestano il foglietto delle Messe celebrate nel mese antecedente, non che delle altre spese solite a sostenersi per la Sagrestia, e ne farà l'ordine di rimborso,

il quale dovrà essere firmato da Monsignor Primicerio e due PP. Guardiani, e da tre se il Primicerio si trovasse assente da Roma.

Nelle Congregazioni Segrete di ogni mese dovrà portare lo stato (= *situazione*) di Cassa colla lista dei creditori e debitori denunciando i motivi del non seguito pagamento ed incasso. Invigilerà che gli Artisti alla fine di ciascun trimestre abbiano dato i rispettivi loro conti, e nella Congregazione riferirà i negligenti.

Ogni anno nel fine di Marzo presenterà il bilancio di tutto l'Introito ed Esito (= *bilancio-rendiconto*) dell'anno antecedente alla Congregazione Segreta, sindacato (= *valutato*) però dai fratelli Sindaci, affinché sia esaminato dalla Banca, e (*da*) detta Congregazione, che trovatolo giusto vi apporranno le proprie firme: quindi se ne farà l'uso opportuno.

Si guardi dal tramare (= *impartire autonomamente*) ordini senza biglietto del Fratello Segretario, fuori di quello (= *se non limitatamente all'importo*) che spetta al (= *quale*) rimborso dell'elemosina per la celebrazione delle Messe, e di altre spese di uso in Sagrestia, come al foglietto del Sagrestano.

Farà munire i Fratelli Fabbricieri di una nota esatta (= *elenco preciso*) di tutte le case e locali della nostra Archiconfraternita con quelle condizioni necessarie al disbrigo di loro Ufficio (= *con tutte le informazioni per eseguire le loro mansioni in materia*), notando (= *annotandovi*) ogni variazione che di mano in mano potesse aver luogo come al Capitolo XVII dello Statuto. Somministrerà (= *farà avere*) al nostro Procuratore un Libro in bianco (= *ancora da compilare*) di giusto sesto (= *con pagine su cui sono state preventivamente fatte opportune griglie*) per iscrivere ciò che incombe al suo Ufficio, come (*previsto*) al Capitolo XX.

Farà provvedere (= *munire*) il Segretario, per mezzo del Fratello Provveditore di Chiesa, di quei Libri e "vacchette" (= *elenchi rilegati in cuoio bovino, chiusi a spago*) che gli necessitano, per iscrivere le Cappellanie (= *per prender nota dei vari oneri di culto*), per l'obbligo (= *per segnare l'avvenuta ordinazione e celebrazione*) delle Messe e di altro, e tenerli in corrente (= *aggiornati*) come al Capitolo XXVI del Sagrestano.

Se i Libri della sua Computisteria e quei da somministrare ai diversi Officiali di Congregazione Segreta fossero in necessità di essere rinnovati, ne farà l'opportuno acquisto dietro l'assenso de' PP. Guardiani delle rispettive aziende. Alla fine di ogni trimestre se avrà avuto a fare qualche piccola spesa, ne presenterà la nota al Fratello Provveditore di Chiesa vidimata dal P. G. Civile, dal quale dipenderà immediatamente.

Il suo Ufficio durerà a vita, ed avrà un annuo Onorario.

### **CAPITOLO XXIII. Dell'Architetto.**

Il Fratello Architetto si eleggerà come al Capitolo XX.

E' suo dovere quando ne sarà richiesto dal P. G. Artista dai Fratelli Fabbricieri di visitare insieme con uno di loro le Case, i fondi urbani, la Chiesa, l'Oratorio e i locali annessi, notando quei restauri che stimerà utili e necessari, non chè la spesa che potesse occorrere per eseguirli, e consegnerà la nota ai Fabbricieri, affinché riferiscano il tutto alla Congregazione Segreta.

Dovrà tassare (= *prezzare*) secondo la sua perizia e coscienza li conti degli Artisti,

conoscere (= *valutare*) le qualità dei lavori, e i biglietti (= *stimare l'importo dei mandati*) dei Fratelli Fabbricieri su ciascuna partita (= *ordinativo di spesa*).

Nulla potrà pretendere dall'Archiconfraternita per queste ed altre operazioni, tranne l'annuo onorario.

Intimato, interverrà alle Congregazioni ed ai Congressi, ove potrà emettere il suo parere in ciò che riguarda il suo Ufficio, ma non avrà il diritto di dare il voto.

## **CAPITOLO XXIV.**

### **Dell'Esattore.**

Il Fratello Esattore si eleggerà pure come al Capo XX.

Siccome il Fratello Esattore esige (= *riscuote*) tutte le entrate dell'Archiconfraternita, così oltre alle più favorevoli informazioni (= *oltre ad essere referenziatissimo*) dovrà prestare solidale e sicura cauzione (= *alla sua entrata in carica dovrà versare una cauzione non fittizia, e garantita "in solido" pure da altri suoi famigliari o fideiussori*), ovvero una tale Ipoteca sui propri stabili, che risponda almeno alle nostre rendite di un trimestre.

E' suo debito (= *grave e preciso dovere*) il fare le dovute esigenze (= *provvedere alle regolari, periodiche riscossioni per conto della confraternita*), e depositare di mano in mano (= *a mano a mano*) nel Banco di Santo Spirito tutte le somme incassate.

Darà conto al Fratello Computista di tutte le esazioni che farà nell'anno, e di ciò che non venne esatto (= *riscosso*).

Dietro l'intesa (= *previo accordo*) dei Superiori potrà locare (= *affittare*) ad utile (= *a beneficio*) dell'Archiconfraternita le case ed altri beni stabili (= *immobili*) della medesima, non però oltre il triennio nel qual caso è necessario il Beneplacito Apostolico (= *autorizzazione dei competenti organi del patrimonio Pontificio*).

Di quei crediti che non potrà esigere per morosità dei debitori, o per altra cagione, ne farà una nota, e appostavi la sua firma la passerà alla prima Congregazione Segreta, perché ne vengano date le opportune disposizioni.

La mora dei debitori non dovrà sopportarsi più dei tre mesi.

Per tutte le operazioni Amministrative dipenderà immediatamente dal P. G. Civile.

Interverrà alle Congregazioni Segrete come si è stabilito per il Fratello Computista.

Dall'istessa Congregazione Segreta potrà essere rimosso mancando (= *non adempiendo*) per sua colpa a qualunque delle cose anzidette e massime a quelle che riguardano più specialmente le qualità di un'attivo, onesto, e fedele Esattore.

Il suo Ufficio è a vita, ed avrà un'annuo Onorario.

## **CAPITOLO XXV.**

### **Degli Officiali di Coro.**

Perché nel nostro Oratorio si adempiano con esattezza i vari ministeri nelle S.S. Funzioni, si eleggeranno degli Officiali, e sono:

- Un Fratello Vicario che verrà scelto come al Capitolo VIII. Questi prendendo il primo posto nella piccola Banca officierà in Coro, qualora non vi sia alcun Superiore o gli venga dal medesimo ceduta una tale attribuzione. ./.

- Due Fratelli Assistenti che sederanno all'istessa Banca, e risponderanno all'Antifone.
- I due Sotto-Provveditori di Chiesa, e de' Morti.
- Due Lettori del Martirologio.
- Due Reggenti del Coro che intoneranno i Salmi al Leggio.
- Due Coristi che suppliranno alla mancanza de' suddetti.
- Sei Sagrestani.
- Due addetti ai Vestiari.

Il loro Ufficio durerà un trimestre, ma si potranno riconfermare. L'Elezione si farà come al Capitolo IX. La Lista sarà firmata dal P. G. Governatore, e dai Fratelli Maestri dei Novizi.

## CAPITOLO XXVI.

### Dell'elezione ed Ufficio del Sagrestano, Chierici, e Mandataro.

La cura della Sagrestia, e la Custodia delle Sacre Suppellettili sarà commessa ad un Sacerdote secolare sotto il nome di Sagrestano. Questi verrà eletto dalla Congregazione Segreta, come tutti gli altri provvisionati.

Dovrà dare all'Archiconfraternita una garanzia di sé, e sarà esatto osservatore di tutte le prescrizioni a lui ingiunte, niuna eccettuata.

Assisterà alla Sagrestia tutte le mattine dall'apertura della Chiesa al termine delle Messe, e attenderà a tutte le Funzioni straordinarie nelle ore pomeridiane, intervenendo alle associazioni e processioni, come pure presterà la sua assistenza alle Novene e Feste, all'Ottavario dei fedeli defonti, ed all'esposizione delle Quarant'ore.

Assisterà nell'Oratorio, in Cotta e Stola, all'ingresso di qualche Fratello nuovo ascritto, reciterà le solite preci, ed in fine intonerà l'Inno Ambrosiano (= *“Te Deum”*).

A suo carico sarà (= *suo compito sarà il mantenere*) il buon ordine, il silenzio, e la modestia (= *compostezza e decoro*) da osservarsi per qualunque siasi (= *da parte di chiunque*) in Sagrestia. Farà che la mattina non (*vi*) sia notevole interruzione (= *notevole intervallo di tempo*) tra l'una e l'altra delle Messe (*che si andranno*) celebrando, e ciò per comodo (= *per non far aspettare troppo*) dei fedeli che v'intervengono. Stabilirà a tal uopo un'orario conveniente ad ogni stagione; e vi si dovrà uniformare ciascun Sacerdote. Non permetterà la celebrazione a quei Preti avventizi (= *di passaggio*) che non potessero esibire la pagella (= *che non documentino la loro avvenuta Ordinazione*), e farà che siano in tutto osservati gli Editti del Vicariato (= *norme per le celebrazioni, stabilite dal Vicariato diocesano di Roma*). Invigilerà strettamente perché dai Chierici si presti puntuale ed esatto servizio alla Chiesa, e si provvegga alla nettezza dei locali, dei Vasi Sacri, delle Suppellettili, e della biancheria per uso degli Altari e (*per uso*) del Sacrificio (= *paramenti sacri per la Messa*), avvertendo il Fratello Provveditore di Chiesa ove alcuna ne manchi o non possa più servire. Invigilerà finalmente perché si apra la Chiesa secondo l'Orario già stabilito.

Per soddisfare a quei Sacerdoti che desiderassero l'Elemosina (= *preti che celebrano Messe di cui è già stata lasciata l'offerta in chiesa, da far celebrare alla prima occasione, indipendentemente da chi, dove e quando le celebri*) ogni volta che celebrano, darà l'Esattore, di mese in mese, anticipata(*mente*) al Sagrestano, una somma conveniente, ritirandone analoga ricevuta.

Sarà provveduto dal Fratello Provveditore di Chiesa, di Libri e Vacchette necessarie per iscriversi le Cappellanie e gli obblighi della nostra Archiconfraternita.

Alla fine di ciascun mese farà il conto col Fratello Computista sì dell'avuto che del pagato per riportarne l'approvazione o il saldo nei Libri stessi.

Avrà dal P. G. d'azienda, e dal Fratello Provveditore di Chiesa la consegna della Cera, come pure riceverà dal Parroco la metà della cera di ogni mortorio, e ne sarà responsabile.

Della cera parimenti che occorrerà, non potrà fare alcuna ordinazione al nostro Cerarolo senza il visto del P. G. d'Azienda, e ne terrà un Registro notandovi la quantità ed il consumo. Ogni semestre farà un rendiconto da presentarsi alla Congregazione Segreta.

Nell'assumere il suo Ufficio riceverà dal P. G. d'Azienda e dal Provveditore di Chiesa la consegna di tutti li paramenti, Vasi Sacri, Suppellettili per l'uso giornaliero e comune.

Di quanto esiste in Chiesa e in Sagrestia, niente escluso, si farà un'esatto inventario che da esso Sagrestano si dovrà sottoscrivere coll'espressa obbligazione di custodire e conservare ogni cosa, e di rifare i danni che accadessero per sua colpa. Sia cura del P. Guardiano d'Azienda (*= di questo settore del servizio*) che si conservi in Archivio, sì l'inventario che l'obbligazione (*= l'impegno scritto ut supra*), affinché rinunciando il Sagrestano, o essendo dimesso, possano questi fogli riassumersi (*= mettere insieme*), e trovato ogni cosa in regola abbia a riceverne la quietanza sottoscritta dal Fratello Provveditore di Chiesa.

Se però vi si trovassero delle mancanze, non potrà ricevere la detta quietanza finché non abbia adempiuto all'accennata sua obbligazione.

Ove mancasse ad alcuno de' suoi doveri, o avesse degli addebiti sì gravi da meritare la dimissione, verrà questa discussa dalla sola Banca in Congresso particolare, mentre come Ecclesiastico merita tutti i più possibili riguardi.

Conosciuto che abbia, la Banca, la verità e gravezza delle mancanze, oltre agli altri provvedimenti che potesse prendere a seconda delle circostanze, avrà anche il diritto di ringraziarlo nei modi i più cortesi.

Mancando il Sagrestano per morte o perché ringraziato (*= dispensato o collocato a riposo al termine del suo onorato servizio*), la Banca ne nominerà subito uno provvisorio, il quale cesserà, alla nomina dello stabile (*= del nuovo Sagrestano effettivo*), che dovrà farsi come si è detto sopra (*= il quale nuovo Sagrestano dovrà essere incaricato come previsto dal primo comma del presente Cap.XXVI*).

Vi saranno inoltre due Chierici sotto la dipendenza del Fratello Provveditore di Chiesa e del Sagrestano che dovrà invigilarli, affinché adempiano con tutta esattezza ai propri doveri.

Dovranno essi Chierici essere assidui, modesti e pronti a ciò che in servizio della Chiesa e della Sagrestia venga loro ingiunto dal Sagrestano, dal Fratello Provveditore di Chiesa, e dai Superiori.

La loro scelta si proporrà dal Sagrestano coll'intesa del Fratello Provveditore di Chiesa al P. G. d'Azienda che dovrà riportarne l'approvazione dalla Banca.

Ove alcuno per mancanze ed altri motivi si debba rimuovere, il Sagrestano e il Fratello Provveditore di Chiesa ne faranno rapporto al P. G. di Azienda, il quale ne dovrà interpellare la Banca, cui spetta prendere le opportune de terminazioni.

Per facilitare al Sagrestano e al primo Chierico l'assidua assistenza, viene loro assegnata l'abitazione nell'istesso locale della Chiesa e dell'Archiconfraternita,

essendo però assolutamente proibito di dare ricetto a donne benché parenti strette, a persone inquisite per delitti, o per cattiva condotta politica e morale, sotto qualsivoglia pretesto di parente o inserviente. Volendosi tenere in compagnia persone di specchiata morale, si (= *esso Sagrestano o Chierico*) dovrà prima domandare ed ottenere il permesso dalla Banca rinnovandolo ogni qualvolta il soggetto (= *lo stesso Sagrestano o Chierico*) debba cambiare soggetti (= *ospitare temporaneamente persone*).

Finalmente vi sarà un Mandatario che dovrà assistere a tutte le Funzioni di Chiesa ed Oratorio in qualunque giorno ed ora, come pure dovrà intervenire a tutte le associazioni e processioni alle quali si rechi la nostra Archiconfraternita.

Farà ai Fratelli con prontezza e diligenza gl'intimi (= *ingiunzioni*) che verranno loro trasmessi, spazzerà e terrà netti l'Oratorio, il Vestiario, il Coretto, le Scale, il Cortile, e si presterà a tutto ciò che in servizio della Chiesa, dell'Oratorio, e dell'Archiconfraternita sarà a lui ingiunto da chiunque fa parte della Congregazione Segreta.

In tempo di Congregazioni e Congressi starà fuori della porta per esse pronto ad ogni chiamata, e passare le ambasciate di chi desiderasse avere l'Udienza, non che per eseguire gli ordini che a lui venissero dati. Sarà obbligato di portarsi almeno due volte la Settimana dal Fratello Segretario per sentire se v'ha alcun'ordine da ricevere.

Vestirà il solito abito con la gonnella e calzoni corti di color verde, e andando colla Compagnia dovrà assolutamente indossare l'abito di essa.

L'annuo onorario viene fissato a ciascuno dalla nostra Archiconfraternita.

## **CAPITOLO XXVII.**

### **Della Congregazione Segreta.**

L'Amministrazione dell'Archiconfraternita è affidata alla Congregazione Segreta, eccettuati i casi di positiva attribuzione (= *situazioni che il diritto generale e particolare assegna di competenza*) della (*Congregazione*) Generale, come si dirà in appresso. Risedendo però l'Autorità Suprema sì economica che morale presso la Segreta, così non può esservi contro i suoi decreti protesta, reclamo, o appellazione alla Generale.

Dopo che il Fratello Segretario avrà ricevuto l'ordine di Monsignor Primicerio, ed in sua assenza dal più degno de' PP. Guardiani, farà intimare i Fratelli designati nella Tabella della Segreta. Tale intimo verrà fatto tre giorni innanzi, eccetto il caso d'urgenza, in cui potrà farsi anche un giorno, prima. Avverta però il Fratello Segretario che ove si tratti dell'elezione dell'Em.o Protettore, di Monsignor Primicerio, de' PP. Guardiani, e dei Fratelli Provvisionati, dovrà specificarlo nel biglietto d'intimo, come parimenti dovrà farlo tutte le volte che la Banca lo crederà opportuno. I Fratelli intervengono alla Congregazione il giorno e l'ora prescritta, e se vi è l'Em.o Protettore vestiranno il sacco.

Recitate le preci, il Fratello Segretario leggerà la nota di tutti gl'intervenuti incominciando dal Superiore. Quindi passerà a leggere per esteso tutti gli atti dell'ultima Congregazione, i quali avrà riportato nei rispettivi Registri, e finalmente tutto ciò che si fosse proposto e discusso nel Congresso, o Congressi antecedenti, perché venga dato discarico (= *conto e definizione*) di tutti gli affari trattati e (*pure di quelli*) che, non ultimati, esigessero maggiore ed ulteriore deliberazione: non si

Potranno discutere nuovi affari, se prima non si esaurisce pienamente ciò che era stato proposto e non definito. Niun Fratello potrà proporre affari prima di Monsig. Primicerio e PP. Guardiani. Dopo che questi avranno proposte cose a vantaggio dell'Istituto, potrà ciascun Fratello con licenza dei Superiori parlare di ciò che giudicherà più opportuno per il buon andamento degli affari. È in facoltà del Superiore d'intimare il silenzio a chi propone materie indebite, o usa modi irriverenti e animosi verso i Superiori, e verso gli altri.

Non cedendo all'intimo potrà la Congregazione sospenderlo dal Sacco e depennarlo pure dall'Albo (= *elenco degli iscritti*) secondo le circostanze.

In qualunque deliberazione o proposta, dopo che sarà stata discussa, è in libertà dei Congregati di dimandare che si venga ai suffragi (= *votazioni*). Non sarà a ciò necessario, se la cosa discussa avesse incontrato l'unanime consenso.

Si eccettua però l'ammissione dei Fratelli, in cui è mestiere la ballottazione (= *votare a scrutinio segreto l'ammissione o meno di un nuovo confratello*), richiedendosi per l'inclusiva (= *per ammetterlo*) la maggioranza dei voti.

Il medesimo (*procedimento*) dovrà farsi in caso di enfiteusi perpetuo, di alienazione dei beni del luogo pio, e di accettazione di legati che si avessero per testamento, o in qualunque altro modo.

Nel caso di alienazione presa nel più ampio significato (= *qualunque tipo di cessione*), sentita la relazione del Fratello Segretario e fatto su di essa le opportune discussioni, si verrà alla proposta ed alla ballottazione, dovendosi riportare per l'inclusiva non meno di due terzi di Voti. Nell'ipotesi che la proposta venga ammessa dalla Congregazione Segreta se, ne dovrà a suo tempo far consapevole (= *responsabilizzare*) la Congregazione Generale, per l'approvazione.

Contro ciò che venne decretato e stabilito dalla Congregazione Segreta non sarà lecito a chicchessia di fare, come si è detto, veruna proposta, reclamo, o appello presso la Congregazione Generale, e perciò si proibisce al Fratello Segretario che (*dette rimostranze*) li abbia a ricevere e scrivere, se alcuno avesse ardire di farlo.

Chi ad onta di ciò vi si attentasse ne sarà severamente ripreso dalla Banca, e non cessando potrà essere anche privato dall'ufficio, non ché esser punito con pene maggiori dalla Congregazione a seconda delle circostanze più o meno aggravanti.

Se si dovesse parlare di cose riguardanti alcuno degli intervenuti, e si giudicasse opportuno per la maggior libertà della discussione, che quel Fratello non vi fosse presente, potranno Monsignor Primicerio, e PP. Guardiani, con la maggior carità e dolcezza, pregarlo ad uscire temporaneamente di Congregazione insieme con i suoi attenenti (= *aventi causa o colleghi*) fino al terzo grado. Si praticherà altrettanto ove la discussione riguardasse oggetti relativi a qualche Superiore maggiore.

Né essi dovranno togliere in sinistra parte (= *prendersela a male per*) una tale preghiera (= *procedura di temporaneo allontanamento*), dovendo innanzi tutto considerare il bene ed il decoro dell'Archiconfraternita (\*).

(\* *in sostanza non si trattava di parlare alle spalle ma di non mettere immediatamente alla mercè di tutti le situazioni interpersonali più delicate*

Perché le risoluzioni della Congregazione Segreta siano valide, basterà la presenza di dieci, compresi due della Banca. Se dietro intimo la Congregazione non avesse luogo

per mancanza di numero legale, in questo caso la Banca destinerà altro giorno per la medesima Congregazione che verrà nuovamente intimata dal Fratello Segretario, scrivendo sopra il Biglietto: «Secondo intimo per mancanza di numero legale». In questa Congregazione si procederà alle deliberazioni benché non vi sia il richiesto numero; ma per essere valida non potranno essere meno di Cinque Fratelli per la Congregazione Segreta.

La Congregazione Segreta per l'esatto andamento delle cose si terrà una volta il mese, e più se il bisogno lo richiederà, e ciò a giudizio di Monsignor Primicerio e PP. Guardiani. La medesima sarà l'esecutrice dei presenti statuti, potrà formare nuove leggi per il buon andamento dell'Amministrazione, ed in fine si dovrà ad essa ricorrere come alla base dell'Archiconfraternita.

### **CAPITOLO XXVIII. Della Congregazione Generale.**

La Congregazione Generale rappresenta tutto il corpo dell'Archiconfraternita, e risiedono presso di lei le autorità e facoltà in tutto ciò che la riguarda. Alla medesima saranno ammessi tutti i Fratelli, purché siano usciti (= abbiano terminato positivamente) di Noviziato. La Congregazione dovrà invitarsi (= convocarsi con un preavviso di) cinque giorni innanzi, o almeno due in caso di urgenza. Questa dovrà essere composta in modo, che i Fratelli della Congregazione Generale dovranno essere sempre dieci di più dei Fratelli, ossia Officiali della Congregazione Segreta, i quali intervengano alla Congregazione Generale.

A renderla poi valida basterà l'intervento di quaranta Fratelli intimati, sempre però con la maggioranza come sopra, dei dieci Fratelli della Congregazione Generale.

Se poi i Fratelli eccedessero il numero di sopra indicato, allora conosciuto il numero dei Fratelli della Congregazione Segreta, s'imbussoleranno i Fratelli della Congregazione Generale, e si estrarranno a sorte in numero di tanti, quanti sono necessari per giungere a dieci di più sopra il numero dei Fratelli della Congregazione Segreta, e quelli soli, che saranno favoriti dalla sorte, entreranno in Congregazione, e daranno il loro voto, come rappresentanti ancora degli altri Fratelli, che non furono favoriti dalla sorte.

Che se dopo il primo intimo non si avrà il suo espresso numero legale, sarà nuovamente intimata scrivendosi sopra il biglietto: «Secondo intimo per la Congregazione Generale per mancanza, di numero legale».

Dopo questo secondo intimo, ancorché non si abbia il detto numero legale si terrà la Congregazione, o si passerà alle deliberazioni, perché siano presenti almeno venti Fratelli senza riguardo alla maggioranza dei Fratelli della Congregazione Generale, i quali dovranno attribuire alla loro negligenza se in tal caso non gli viene usato alcun riguardo.

Alla Congregazione Generale presiederanno, qualora non intervenga l'Em.o Signor Cardinal Protettore, Monsignor Primicerio ed un P. Guardiano, od almeno due di questi in assenza dello stesso Primicerio.

Si dovrà necessariamente tenere tale adunanza Generale nell'elezione dell'Em.o Protettore, di Monsignor Primicerio, e de' PP. Guardiani, e in tutti gli affari in cui abbia particolare interesse l'Archiconfraternita, come nell'alienazione dei fondi presa

nel più ampio significato, e in altri casi consimili. In altre occasioni non potrà adunarsi senza un preventivo ordine dei Superiori. Sì i Fratelli che i Superiori vi assisteranno col Sacco, se vi presiederà l'Em.o Cardinale Protettore.

Adunata che sia la Congregazione, se i componenti la medesima avessero a proporre qualche istanza a maggior bene del Luogo Pio, la proporranno in iscritto ovvero a voce a Monsignor Primicerio e P. Guardiano i quali potranno discuterla appena sciolta la Congregazione Generale, rimanendo quei della Segreta, o differirla parimenti ad altra Congregazione Segreta.

Anche fuori della Congregazione Generale si potranno proporre affari in bene dell'Archiconfraternita dirigendosi ai Fratelli Maestri dei Novizi. Questi innanzi tutto dovranno esplorare la volontà dei Fratelli frequentanti, e se nella maggior parte vi convengono, allora soltanto dovranno avanzare la proposta nella Congregazione Segreta. Non si potrà ordinare alcuna fabbrica nuova (= nuova realizzazione) eccedente la spesa di Scudi Duecento senza la risoluzione e il Decreto sì della Congregazione Segreta che della Generale. Lo stesso si dica ove si tratti di assumere alcun peso perpetuo (= oneri, legati, adempimenti di durata infinita).

Nei suddetti due casi la Congregazione Segreta deputerà quattro dei Fratelli più anziani per il loro voto in iscritto, che insieme alla risoluzione della Congregazione Segreta si presenterà alla Generale, cui appartiene (= spetta) di fare quei riflessi (= riflessioni e valutazioni) che crederà per venire alla risoluzione (= definizione deliberativa) mediante il Bussolo.

Il Fratello Segretario dovrà registrare nel Libro delle Congregazioni e risoluzioni il nome e cognome degl'intervenuti, distinguendo però quelli di Segreta dagli altri della Generale.

Niuna risoluzione o Decreto si emanerà se non si faccia percorrere il Bussolo (= se durante l'adunanza di cui si tratta non si procede per votazione).

## **CAPITOLO XXIX.**

### **Dei Congressi** (= riunioni di lavoro tra responsabili).

A condurre speditamente gli affari, si sa per esperienza che nella riunione di poche persone si discutono con maggior prontezza e maturità, per poi riferirli alla Congregazione Segreta, e (a quella) Generale quando le appartenessero. Si terrà pertanto il Congresso il quale sarà intimato dal Fratello Segretario per ordine di Monsignor Primicerio, ed in assenza del più degno de' PP. Guardiani presenti. Vi saranno intimati Monsignor Primicerio, i PP. Guardiani, il Fratello Segretario, e quando si stimasse necessario, il Procuratore, il Computista, l'Architetto e l'Esattore, affinché diano discarico (= ragione e conto) degli affari ad Essi affidati. Sarà in facoltà della Banca il far che s'intimi anche qualche altro dei Fratelli, se dalle osservazioni, e cognizioni del medesimo si credesse di poterne trarre profitto nelle rispettive Decorrenze (= incombenze). Il Congresso si terrà in Oratorio, ed in casi imprevisi in casa pure di Monsignor Primicerio e del P. Guardiano più degno in mancanza di lui.

Nel Congresso si preparano e maturano gli affari, ma non si decidono, dovendosi riferire nella prima Congregazione Segreta per poi risolverli con più facilità, ove però si tratti di cose di piccola entità e dal cui ritardo ne potesse emergere del pregiudizio,

è autorizzato il Congresso a risolvere ed eseguire quanto appartiene alla pura necessità, facendone poi relazione alla prima Congregazione Segreta. Da ciò si esclude il caso, in cui si abbia a fare una spesa superiore a dieci scudi. In questo caso si dovrà riparare dal Congresso per il momento, ma s'intimi subito una Congregazione Segreta per deliberare e risolvere.

Finalmente si convocherà ogni anno un Congresso particolare nelle Feste Natalizie. In questo intervengono i Superiori insieme con i nuovi Eletti (= *nuovi consiglieri*) e col Segretario, e così radunati eleggeranno gli Officiali di Congregazione Segreta secondo la forma prescritta nei presenti Statuti.

### CAPITOLO XXX.

#### **Dell'ammissione dei Fratelli e Sorelle** (= *nuovi Confratelli e Consorelle*).

E' necessaria tutta l'attenzione e la vigilanza dei Superiori e della Congregazione Segreta per l'ammissione dei Fratelli, poiché dipende dalla buona scelta di questi il vantaggio e l'onore di ogni Confraternita.

Chiunque pertanto vorrà iscriversi nel Catalogo dei nostri Fratelli dovrà aver compiuti i dieciotto anni, esser di costumi morigerati, di buona condotta religiosa e politica, non aver mai avuta querela Criminale in alcun Tribunale, e non esercitare arte vile o infame, non servire in livrea o insegna di mandataro (= *non esercitare il mestiere di servitore, o lavoro simile, anche solo di fatto*).

S'intendono pure esclusi quei che si occupano in arti grosse (= *grossolane*), i giovani di arti meccaniche, e tutti coloro, finalmente (= *infine*), che la Congregazione Segreta crederà di non potersi ammettere. Chi non ha alcuno degl'indicati titoli esclusivi (= *di esclusione dall'iscrizione*) potrà liberamente concorrere (= *presentare domanda*): ed a tale effetto presenterà la sua dimanda in iscritto, munita della fede (= *attestato*) del Parroco, al Fratello Segretario e PP. Guardiani, indicando nella supplica la sua età, patria (= *nazionalità*) e dimora insieme colla sua Professione ch'esercita. Questo memoriale verrà esibito alla Congregazione Segreta, e quindi da un Superiore sarà rimesso con il seguente Rescritto ai Fratelli Maestri de' Novizi, che informino e riferiscano nella prima Congregazione Segreta, ed in tanto pongano il nome e cognome dell'Orante (= *richiedente*) allo Specchio. Quindi i Fratelli Maestri de' Novizi segneranno parimenti i nomi e cognomi dei concorrenti in una Cartella da tenersi esposta in Oratorio alla vista di tutti, acciocché se vi è chi conosca qualche eccezione nel Concorrente ne possa avvertire la Congregazione Segreta. In questa poi, leggerà, il Fratello Segretario, la supplica nella quale verrà trascritta dai Fratelli Maestri dei Novizi l'informazione presa, e specialmente sulle qualità morali. Se la Congregazione crederà degno l'Oratore di ammetterlo, ordinerà di venire ai voti, e raccolta che ne sia la maggioranza, sarà ammesso a nostro Fratello: ma (*se viene*) escluso non vi sarà più luogo a proporlo (= *la domanda non può essere ripresentata*). Venendo ammesso, farà, il Fratello Segretario, sulla stessa Supplica l'altro Rescritto indicante l'ammissione, e la consegnerà ai Fratelli Maestri de' Novizi, i quali (*la*) manderanno al nuovo ammesso, per intimarlo di presentarsi al nostro Oratorio a fare l'ingresso entro due mesi, spirati i quali non verrà più ricevuto per nostro Fratello. L'ingresso verrà eseguito secondo le

forme solite a praticarsi, e resterà Fratello Novizio per sei mesi dal medesimo giorno dell'ingresso. Durante questo intervallo non avrà voto nelle Congregazioni, né cariche nella Segreta, purché da questa non venga dispensato. Dovrà unicamente pensare di farsi istruire dai Fratelli Maestri dei Novizi intorno a tutte le obbligazioni che gl'incombono; procurerà d'intervenire a tutte le Funzioni della nostra Archiconfraternita, e sarà in fine umile, rispettoso ed ubbidiente con tutti, ma in ispecie coi Superiori ed Officiali.

Se qualcuno fosse stato cancellato e facesse istanza di essere nuovamente ammesso, la Congregazione Segreta deciderà a maggioranza di Voti di accettare o no la petizione. Ammettendosi si dovranno osservare tutte le formalità stabilite per l'ammissione di un nuovo Fratello, poiché deve essere considerato come un semplice postulante.

Le Sorelle poi verranno ammesse alla nostra Archiconfraternita dai Congressi della Banca, qualora costì di loro buona condotta morale, religiosa e politica.

Sarà loro impegno animarsi dello spirito della nostra Archiconfraternita coll'essere presenti in Chiesa alle Sacre Funzioni, ed ai Santi Spirituali Esercizi nell'Oratorio in tempo di Quaresima, non che nell'assistere alle Inferme. Potranno anche aver cura della Biancheria di Chiesa. Verrà loro spedita la Pagella, e godranno i medesimi privilegi ed indulgenze che godono i Fratelli.

## **CAPITOLO XXXI.**

### **Delle aggregazioni di altre Compagnie.**

Tutti i Cattolici conoscono in che venerazione si tiene presso la Chiesa il Taumaturgo S. Rocco, che la Divina Misericordia si piacque di assegnare a nostro Protettore. Però molte Compagnie si sono erette sotto la sua invocazione sì nello Stato Pontificio che fuori in lontane Provincie. Moltissime se ne sono aggregate alla nostra riconoscendola per madre, e molte ancora se ne vanno tutto di aggregando. Nell'ipotesi dunque che alcuna amasse di associarsi alla nostra e partecipare delle grazie ed indulgenze a lei concesse dai Sommi Pontefici, si dovrà procedere con la maggior circospezione, e tenere la seguente norma.

Si abbia primieramente in considerazione quanto si prescrive da Clemente VIII nel Breve "Quaecunque a Sede Apostolica", emanato il 7 Dicembre 1604, sulle aggregazioni delle altre Compagnie, non che alla Costituzione di Pio IV "Regimini universalis Ecclesiae" del 5 Gennaio 1577, colla quale si concesse alla nostra Archiconfraternita la facoltà di aggregare altre Compagnie. Chi si fa però a domandare di essere aggregata, presenti o faccia presentare una memoria, in cui si deve innanzi tutto includere la prova legale di essere stata canonicamente eretta in qualche Chiesa con la facoltà del proprio ordinario. In secondo luogo la prova legale che nella Città, Terra, o Castello ove si chiede l'aggregazione alla nostra Archiconfraternita, non sia stata accordata ad altra Compagnia. In terzo luogo che a fare la domanda di aggregazione vi sia la persona incaricata con ispeciale mandato di procura legalmente fatto. La supplica (= domanda) verrà consegnata al Fratello Segretario, il quale esaminati i documenti la proporrà in Congregazione Segreta. Riconosciuto il tutto in piena regola secondo le accennate prescrizioni, si verrà ai segreti

Suffragi per mezzo del Bussolo. Ottenuta la maggioranza, dei voti si ordinerà al Fratello Segretario di spedire la solita patente la quale verrà firmata dall'Em.o Protettore, da Monsignor Primicerio, dai PP. Guardiani, e dal medesimo Fratello Segretario.

Le oblazioni da farsi dalla Compagnia aggregata alla nostra Archiconfraternita saranno di due torcie (= *di cera del peso*) non minori di cinque libbre l'una. Il Fratello Segretario non potrà prendere più di una doppia (= *moneta*) di oro per l'estensione (= *redazione*) della minuta (= *lettera accompagnatoria*) per spedizione della Patente (= *Bolla di Aggregazione*), e per quant' altro occorre. Il Cappellano avrà (= *ha diritto di ricevere*) una propria (*oblazione*) di baiocchi sessanta, i Chierici di baiocchi cinquanta, e il Mandataro di baiocchi sessanta.

Sarà, cura dèi Fratello Segretario di riporre e far conservare in Archivio la Supplica con tutti i documenti di tale aggregazione, iscrivendola nell'elenco delle aggregazioni, e indicandovi il giorno, il mese, e l'anno. Vi depositerà pure la minuta originale della patente spedita.

## **CAPITOLO XXXII.**

### **Dell' osservanza dello Statuto.**

S'inculca nuovamente, e si raccomanda con tutta l'effusione dello spirito la piena ed esatta osservanza di quanto viene prescritto nel presente Statuto, dalla quale dipende l'onore della nostra Archiconfraternita. Si esortano perciò i Fratelli a ritenerne presso di se un esemplare. Il Fratello Segretario lo conserverà nella Cassetta di Consegna (= *involto dei documenti da trasmettere al passaggio delle consegne*). In tutti i Congressi e Congregazioni Segrete e Generali dovrà tenersi alla vista di tutti affinché possa servire di regola in qualsiasi dubbio. Siffatto esemplare consegnerà, all'uscir che farà di sua carica, al nuovo Segretario eletto.

Nascendo il dubbio se alcuna cosa sia o no contemplata nello Statuto, o sulla interpretazione del medesimo, la Congregazione Segreta avrà la piena libertà d'interpretarlo per mezzo del Bussolo e con due terzi di voti. In questo caso però la Congregazione Segreta non sia minore di quindici individui. Che se sarà minore, se ne deve intimare un'altra dal Fratello Segretario, che vi aggiungerà preghiera di non mancare trattandosi della interpretazione dello Statuto. In questa seconda Congregazione, perché almeno siano cinque quelli che intervengono, come si è detto al Capitolo XXXII sulla Congregazione Segreta, si risolverà il dubbio, o l'interpretazione sarà quella ottenuta colla maggioranza de' voti. Di questa interpretazione dovrà formarsi un Decreto, il quale non solo verrà trascritto dal Fratello Segretario nel Libro dei Decreti, ma se ne dovranno anche affiggere due copie simili, una nell'Oratorio, l'altra nel Vestiario.

Se però si desse il caso di dover aggiungere, mutare, o derogare a qualche capitolo, disposizioni, regolamento, o ad una parte di essi, dovrà farsene la proposta nella Congregazione Segreta e Generale, e la risoluzione sarà umiliata (= *rispettosamente domandata*) all'Em.o Protettore affinché si degni di presentarla alla S. Congregazione de' Vescovi e Regolari per riportarne la necessaria approvazione.

*Sacra Congregatio Em.orum et R.morum S. R. E. Cardinalium Negociis et Consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, vigore specialium facultatem a SS.mo D.no Nostro concessarum, suprascripta Statuta Archiconfraternitàs a Divis Rocho et Martino de Urbe nuncupatae, prout in hoc exemplari continentur, cuius autographum in Archivio praelaudatae Sacrae Congregationis asservatur, approbavit atque confirmavit, prout praesentis Decreti tenore approbat, atque confirmat.*

*Romae, datum ex Secretari eiusdem Sacrae Congregationis, hoc die 30 Iunii 1866.*

*A. Card. QUAGLIA Praef.*

*S. Svegliati Secretarius*

## INDICE

### PROEMIO

Cap.

*I. Sullo spirito che devono avere i Fratelli della nostra Venerabile Archiconfraternita*

*II. Delle feste principali della nostra Venerabile Archiconfraternita*

*III. Dell' abito dei Fratelli*

*IV. Del numero degli Officiali*

*V. Dell'Em.o Cardinale Protettore*

*VI. Del Primicerio*

*VII. Dei Guardiani*

*VIII. Del Segretario*

*IX. Dei Consiglieri*

*X. Dei Maestri de' Novizi*

*XI. Del Provveditore di Chiesa*

*XII. Del Provveditore de' Morti*

*XIII. Del Deputato della Via Crucis*

*XIV. Dei Deputati del SS.mo Viatico*

*XV. Dell'Archivista*

*XVI. Dei Sindaci*

*XVII. Dei Fabbricieri*

*XVIII. Degl'Infermieri*

*XIX. Dei Pacieri*

*XX. Del Procuratore*

*XXI. Del Notaio, sua elezione ed Ufficio*

*XXII. Dei Computista*

*XXIII. Dell'Architetto*

*XXIV. Dell'Esattore*

*XXV. Degli Officiali di Coro*

*XXVI. Dell'elezione ed ufficio del Sagrestano, Chierici, e Mandataro*

*XXVII. Della Congregazione Segreta*

*XXVIII. Della Congregazione Generale*

*XXIX. Dei Congressi*

*XXX. Dell'ammissione dei Fratelli e Sorelle*

*XXXI. Delle aggregazioni di altre Compagnie*

*XXXII. Dell'osservanza dello Statuto*

### IMPRIMATUR

Fr. Hieron. Gigli, Ord. Praed. - S. P. A. Magister

### IMPRIMATUR

Petrus Villanova-Castellacci, Archiep. Petr. - Vicesgerens

### ROMA

STAMPERIA DELLA S. C. DI PROPAGANDA FIDE  
AMMINISTRATA DAL SOCIO CAV. PIETRO MARIETTI

1866